

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **296/1988** (ECLI:IT:COST:1988:296)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **10/02/1988**; Decisione del **25/02/1988**

Deposito del **10/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10574**

Atti decisi:

N. 296

ORDINANZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939 n. 1249 e modificato dall'art. 2, n. 12, del d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla società Hega Anstalt ed avente ad oggetto la classificazione di una casa colonica ai fini della valutazione della relativa rendita catastale la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza del 17 luglio 1980 (reg. ord. n. 204 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs 8 aprile 1948 n. 514, in quanto non impone, per la valutazione delle singole unità immobiliari da parte dell'ufficio tecnico erariale, l'obbligo di motivazione;

che alla Commissione tale mancata prescrizione sembrava pregiudicare l'esercizio dei diritti del contribuente, così violando l'art. 24 Cost., e sembrava altresì dar luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto a quanto avveniva per le imposte dirette, relativamente alle quali gli avvisi d'accertamento dovevano essere sempre motivati per legge;

Considerato che l'assenza di previsione esplicita, nella norma impugnata, dell'obbligo di motivazione delle classificazioni operate dall'ufficio tecnico erariale non significa che la motivazione stessa non debba, almeno implicitamente, esservi manifestata: infatti il difetto di essa ben può integrare un vizio di legittimità dei provvedimenti amministrativi valutativi;

che la censura di violazione del principio di eguaglianza è palesemente inconsistente, non potendo assimilarsi le classificazioni catastali agli accertamenti in materia di imposte dirette;

che anche l'art. 24 Cost. è male invocato, in quanto la norma impugnata non ha alcuna efficacia processuale e perciò non attiene alla difesa "in giudizio" dei diritti;

che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.